

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 84 del 07/04/2023

Oggetto: Approvazione della proposta di atto di transazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. N. 50/2016 - Lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n.7 Maternità di Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi presso la nuova sede collocata presso Villa delle Rose.	
Struttura Proponente	S.C. Attività Amministrative
Responsabile del procedimento	Laura Aprile
Estensore	
Allegati n. 1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 18.465,58 (Oltre IVA)	Migliorie su beni di terzi	1A010501	2023

Eseguibile a norma di Legge dal **07/04/2023**

Pubblicato a norma di Legge il **07/04/2023**

Inviato al Collegio Sindacale il **07/04/2023**

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera del Direttore Generale di ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera del Direttore Generale di ISPRO n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018;
- la Delibera del Direttore Generale di ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l'organigramma dell'Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Richiamate:

- la Delibera del Direttore Generale n. 338 del 09/12/2019, con la quale veniva aggiudicato, a seguito di procedura negoziata, al Raggruppamento Temporaneo Professionisti (di seguito R.T.P.) Atto Costitutivo Repertorio n. 9097 Raccolta 7280 registrato il 20/01/2020 al numero 2191, Rappresentante Stefano Bertagni Ingegnere quale soggetto mandatario, con sede presso lo Studio associato Bertagni-Baragli in Firenze (cap 50126), Viuzzo delle Lame, n. 1/ 3, il "*Servizio di ingegneria relativo alla progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, ed al piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, per i lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n.7 Maternità di Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi presso la nuova sede collocata presso Villa delle Rose*";
- la Delibera del Direttore Generale n. 250 del 14/09/2021, con cui veniva approvato il progetto esecutivo per "*Lavori di adeguamento per il trasferimento della S.C. Senologia clinica dal padiglione n.7 Maternità di Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi presso la nuova sede collocata presso Villa delle Rose*";
- la Delibera del Direttore Generale n. 7 del 13/01/2021, relativa alla stipula di specifica convenzione tra ISPRO ed Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, recante ad oggetto "*Contratto per attività tecnico amministrative finalizzate alla realizzazione delle opere su Villa delle Rose, sede dell'ISPRO*" con cui le attività di supporto tecnico-amministrativo, direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza venivano affidate a professionisti della citata Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi;
- la Delibera del Direttore Generale n. 294 del 25/10/2021, in forza della quale sono stati affidati i "*Lavori di adeguamento dei locali per il trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n. 7 della Maternità di Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi presso la nuova sede di Villa delle Rose*" all'impresa PALANDRI E BELI S.R.L. P. Iva 02003440977, per l'importo di euro 632.359,22=, oneri di sicurezza compresi (euro 23.166,22) ed esclusa IVA di legge corrispondente al ribasso offerto del 27,96% sull'importo posto a base di gara (oneri sicurezza esclusi di euro = 845.631,58) per una durata di 266 giorni,

Dato atto che:

- con Verbale del 14/03/2021 venivano consegnati dal Direttore dei Lavori, Ing. M.G. Bonaviri i *“Lavori di adeguamento dei locali per il trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n. 7 della Maternità di Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi presso la nuova sede di Villa delle Rose”* all’Impresa Palandri e Belli Srl;
- con Verbale del 02/05/2022, il succitato Direttore dei Lavori disponeva la sospensione delle attività, ai sensi del art.107 comma1 del D.Lgs. 50/2016, contestualmente dichiarando la necessità di redigere una perizia di Variante, a seguito della rilevazione, da parte dell’impresa, durante le operazioni di demolizione, di una situazione fattuale parzialmente difforme dalle previsioni progettuali;
- l’impresa appaltatrice firmava con riserva il sopra menzionato Verbale, rilevando una illegittima sospensione dei lavori, già a far data dal 28/03/2022;
- all’esito della sospensione delle attività, quale sopra menzionata, le attività di cantiere venivano riprese in data 16/08/2022, a seguito della redazione di specifica variante progettuale, a firma del nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Bertagni, nel frattempo individuato con deliberazione del Direttore Generale n.143 del 14/07/2022, in conseguenza della formalizzazione delle dimissioni del precedente Direttore dei Lavori, Ing. M. Giuliana Bonaviri, registrate in data 29/06/2022;
- nel corso dell’esecuzione dell’appalto l’Impresa iscriveva riserve, esplicitate in data 14/03/2023 nel Registro di Contabilità;

Richiamate

- le annotazioni sul Registro di Contabilità dei lavori di che trattasi, con particolare e specifico riferimento all’apposizione delle riserve da parte dell’Impresa appaltatrice in data 14/03/2023, al momento dell’emissione del primo stato di avanzamento lavori, le quali ammontano complessivamente ad €. 179.497,00, importo inferiore alle soglie per l’applicazione della procedura dell’ *“Accordo Bonario”*, ex art. 206 D.Lgs. 50/2016;
- le note del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Laura Aprile, acquisite al Prot. n. 1758 del 06/04/2023 e n. 1774 del 07/04/2023, agli atti del procedimento, la quale, dettagliatamente ripercorrendo i fatti salienti che hanno determinato l’apposizione delle riserve di cui al punto precedente, nonché le valutazioni in merito, alla medesima pervenute a mezzo relazione riservata, del Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Bertagni, nel ritenerle parzialmente accoglibili, chiede l’approvazione di specifico atto transattivo, ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che, nelle citate note Prot. n. 1758 del 06/04/2023 e n. 1774 del 07/04/2023, il Responsabile Unico del Procedimento, pienamente condividendo le argomentazioni e le conclusioni cui perveniva il Direttore dei Lavori nella richiamata nota riservata, chiarisce i termini essenziali della proposta transattiva nella definizione di un importo da riconoscere all’appaltatore, pari a complessivi € 18.465,58, a fronte della richiesta da parte dello stesso di € 179.497,00, nonché di un modesto differimento del termine di fine lavori al 24/04/2023, termine da valutarsi oltremodo congruo, anche alla luce delle perizie di variante in corso d’opera, che hanno contribuito a legittimamente prolungare il medesimo di complessivi giorni 20;

Ritenuto, per quanto sin qui argomentato, vantaggioso per l’ISPRO accogliere la proposta di atto transattivo, nei termini essenziali definiti dal Responsabile Unico del Procedimento e dallo stesso Direttore dei Lavori, il cui testo si allega sub 1), a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato di imputare la spesa totale di € 18.465,58 oltre IVA 10 %, sul conto economico 1A010501 - Migliorie su beni di terzi (*Autorizzazione di Spesa n. 90/2021*)

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire la certezza dei rapporti contrattuali con l'appaltatore, nei contenuti giuridici oggetto dell'atto transattivo allegato e per motivi di urgenza correlati alla necessità di proseguire i lavori di adeguamento dei locali per il trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione Maternità di AOUC ai locali ISPRO senza ulteriori interruzioni.

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. Di approvare la sottoscrizione dell'atto di transazione, allegato sub 1) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, per le ragioni in premessa esplicitate, in forza del quale riconoscere a favore dell'Impresa Palandri e Belli un importo pari a € 18.465,58, oltre IVA al di legge al 10%, ed un differimento del termine contrattuale per il completamento dei lavori, alla data del 24 Aprile 2023.
2. Di imputare la spesa di cui al punto precedente sul conto economico 1A010501 - Migliorie su beni di terzi (*Autorizzazione di Spesa n. 90/2021*), dando atto che tale importo non comporta oneri aggiuntivi rispetto al quadro economico di progetto;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire la certezza dei rapporti contrattuali con l'appaltatore, nei contenuti giuridici oggetto dell'atto transattivo allegato e per motivi di urgenza correlati alla necessità di proseguire i lavori di adeguamento dei locali per il trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione Maternità di AOUC ai locali ISPRO senza ulteriori interruzioni.
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Roberto Gusinu)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Enrico Volpe)

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Katia Belvedere)

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- ▶ S.C. Programmazione e Gestione Risorse Economiche
- ▶ S.S. Attività Tecnico Patrimoniali

ELENCO DEGLI ALLEGATI

1) Atto di transazione

Pagg. 14

ATTO DI TRANSAZIONE
ART. 208 D.LGS. 18.04.2016 N. 50

**RELATIVO AI LAVORI “Lavori per il trasferimento della S.C. senologia clinica
dal padiglione 7 AOUC ad ISPRO – Villa delle rose”-**

CIG 8895438BA6 - CUP F17H21005230002

Con la presente scrittura privata, firmata digitalmente dalle parti, a tenere e valere a ogni effetto di legge

TRA

L'ISPRO, con sede in Via Cosimo il Vecchio n. 2, 50139 Firenze, Partita IVA 05872050488, in nome e per conto della quale provvederà alla sottoscrizione del presente contratto l'Avv. Katia Belvedere nella sua qualità di Direttore Generale che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Istituto, domiciliata presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022.

e

PALANDRI E BELLI S.R.L. Partita Iva 02003440977, con sede legale in Via Michelangelo 60/62 - CAP 59016 - Poggio a Caiano (PO) nella persona del Sig. Sandro Belli (codice fiscale BLLSDR72P29G999D).

PREMESSO CHE:

1. con Delibera del Direttore Generale n. 338 del 09/12/2019 è stato aggiudicato, a seguito di procedura negoziata, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, d'ora in poi R.T.P., Atto Costitutivo Repertorio n. 9097 Raccolta

7280 registrato il 20/01/2020 al numero 2191 (con sede presso lo Studio associato Bertagni-Baragli in Firenze, in Viuzzo delle Lame, n. 1/ 3) il Servizio di ingegneria relativo alla Progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.50/2016, e al piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione, per i *“Lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n.7 Maternità di Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi presso la nuova sede collocata presso Villa delle Rose”*;

2. con Delibera del Direttore Generale n. 250 del 14/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per *“Lavori di adeguamento per il trasferimento della S.C. Senologia clinica dal padiglione n.7 Maternità di Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi presso la nuova sede collocata presso Villa delle Rose”*;
3. con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 13/01/2021 è stata stipula la convenzione tra l'ISPRO e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, recante *“Contratto per attività tecnico amministrative finalizzate alla realizzazione delle opere su Villa delle Rose, sede dell'ISPRO”*, con cui le attività di supporto tecnico-amministrativo, Direzione lavori, Collaudo e Coordinamento della sicurezza venivano affidate a professionisti della citata Azienda;
4. con provvedimento dirigenziale n. 261 del 22/09/2021 è stata indetta la procedura negoziata senza bando, prevista dall'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per selezione relativa all'esecuzione dei lavori denominati *“Lavori per il trasferimento della S.C. senologia clinica dal padiglione 7 AOUC ad ISPRO – Villa delle rose”*;
5. con Delibera del Direttore Generale n. 294 del 25/10/2021 sono stati affidati i *“Lavori di adeguamento dei locali per il trasferimento della S.C. Senologia*

Clinica dal padiglione n. 7 della Maternità di Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi presso la nuova sede di Villa delle Rose” all’impresa PALANDRI E BELI S.R.L. P. Iva 02003440977, per l’importo di euro 632.359,22= oneri di sicurezza compresi (euro 23.166,22) ed esclusa IVA di legge corrispondente al ribasso offerto del 27,96% sull’importo posto a base di gara (oneri sicurezza esclusi di euro = 845.631,58) per una durata di 266 giorni;

6. con verbale del 14/03/2021 dell’Ing. Maria Giuliana Bonaviri (Direttore Lavori) sono stati consegnati i *“Lavori di adeguamento dei locali per il trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n. 7 della Maternità di Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi presso la nuova sede di Villa delle Rose”* all’impresa Palandri e Belli Srl;
7. a partire dal 21 marzo 2022 vi è stata una fitta corrispondenza tra Impresa, Ufficio Direzione Lavori, Coordinatore alla sicurezza, Progettista delle opere strutturali e Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della rilevazione da parte dell’Impresa, durante gli scavi, di una situazione fattuale parzialmente difforme dalle previsioni progettuali; ciò ha comportato un rallentamento delle lavorazioni, sino alla interruzione dei lavori, come meglio rappresentato al punto successivo;
8. con verbale del 02/05/2022 il Direttore dei Lavori Ing. M.G. Bonaviri disponeva la formale sospensione dei lavori stessi, ai sensi dell’art.107 comma1 del D.Lgs 50/2016, contestualmente dichiarando la necessità della redazione di una perizia di Variante; l’Impresa Palandri e Belli ha firmato il verbale con riserva, rilevando una illegittima sospensione a far data già dal 28/03/2022;
9. con nota prot. n.2019 del 27/05/2022 il Direttore dei Lavori ing. M.G. Bonaviri,

nel ribadire la necessità di una revisione del progetto strutturale, dichiara la sua impossibilità a redigere la medesima, proponendo quale soggetto idoneo a poter espletare l'incarico di revisione del progetto esecutivo il progettista delle opere strutturali, professionista che individua anche quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore operativo delle strutture, o altro professionista che abbia una conoscenza pregressa del fabbricato;

10. con nota dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, prot. n.16447 del 27/06/2022, il Direttore Amministrativo della stessa comunica che, in ragione dell'assetto organizzativo e della distribuzione dei carichi di lavoro dell'Area Tecnica, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi non è in grado di poter rinnovare la Convenzione per l'espletamento di attività tecnico amministrative finalizzate alla realizzazione delle opere su Villa delle Rose;
11. con nota dell'AUOC, prot. n. 16672 del 29/06/2022, l'Ufficio Direzione dei Lavori ha rimesso le proprie dimissioni;
12. con Delibera del Direttore Generale n. 143 del 14/07/2022 si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'incarico dei servizi di *"Ingegneria e progettazione per le esigenze di ISPRO e per la Direzione dei lavori di adeguamento dei locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n. 7 Maternità di AOUC a Villa delle Rose"* ai progettisti, ovvero alla R.T.P.;
13. con Delibera del Direttore Generale n. 167 del 05/08/2022 è stata approvata la *"perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Dlgs n. 50/2016, dei Lavori per adeguamento dei locali per il Trasferimento della S.C. Senologia Clinica dal padiglione n.7 Maternità di Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi presso la nuova sede collocata*

presso Villa delle Rose”;

14. con verbale del giorno 11/08/2022 del Direttore dei Lavori, Ing. S. Bertagni, veniva disposta la ripresa dei lavori a far data dal 16/08/2022, verbale che l'impresa Palandri e Belli ha firmato confermando le riserve;
15. con Delibera del Direttore Generale n. 229 del 17/11/2022 è stata approvata la *“Perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a del D.Lgs. n. 50/2016, di un pilastrino in muratura con un pilastrino in acciaio”*, che ha comportato un differimento di 5 giorni lavorativi;
16. con Delibera del Direttore Generale n. 48 del 03/03/2023 è stato approvato l'aggiornamento del prezzario, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 828/2022, ai sensi del D.L. n. 50/2022;
17. in data 21 Febbraio 2023 è stato redatto il primo stato di avanzamento Lavori ed i relativi documenti contabili dal Direttore Lavori Ing. Stefano Bertagni, dal quale risulta che l'importo da liquidare alla ditta Palandri e Belli Srl, in riferimento al 1° SAL, ammonta ad € 262.355,08 oltre IVA al 10%;
18. in data 24/03/2023, con deliberazione n. 71, è stata approvata la perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e del D.Lgs. N. 50/2016, che ha comportato un ulteriore differimento di 15 giorni rispetto all'originario termine di fine lavori.
19. nel corso dell'esecuzione dell'appalto, come già evidenziato nei punti precedenti, l'Impresa ha iscritto riserve (riportate in allegato “A” alla presente) nel verbale di sospensione dei lavori, che, come normativamente prescritto, sono state riportate ed esplicitate in data 14/03/2023 nel Registro di contabilità, all'emissione del primo stato di avanzamento lavori e che ammontano complessivamente ad €. 179.497,00;

20. in data 06/04/2023 e 07/04/2023 sono pervenute note del Responsabile unico del procedimento che, in accordo con le motivazioni espresse nella relazione riservata del Direttore dei Lavori, parzialmente accoglie le riserve per un importo complessivo di €18.465,58 e riparametrando il termine di scadenza dei lavori, anche alla luce delle varianti descritte ai punti precedenti, al 24 Aprile 2023.

Dato atto che, per le ragioni sinora espresse, tenuto conto che il valore complessivo delle riserve apposte dall'Impresa è inferiore alle soglie per l'applicazione della procedura dell'Accordo Bonario, di cui all'art. 206 D.Lgs. 50/2016, il DL ha proposto la definizione di un apposito atto transattivo dai contenuti soprariportati e che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota agli atti, ritiene che le medesime siano del tutto condivisibili, chiedendo, pertanto, l'approvazione della proposta di atto transattivo, ex art. 208 D.Lgs 50/2016, per lo scioglimento di tutte le riserve apposte fino alla firma dell'atto.

Tenuto conto che, nonostante l'iscrizione di riserve, l'Impresa ha portato avanti il cantiere in modo puntuale e preciso, accogliendo ogni richiesta del RUP e del DL, il che ha consentito una regolare e costante prosecuzione dei lavori.

Valutato, inoltre, che tale stato dei fatti potrebbe essere foriero di eventuale contenzioso giudiziale, anche con possibile soccombenza per l'Istituto;

Ritenuto, peraltro, vantaggioso per questa Stazione Appaltante, accogliere la proposta di atto transattivo, sia da un punto di vista meramente economico, sia in

relazione all'opportunità di evitare e scongiurare un arroccamento su posizioni ritenute dall'impresa di diritto acquisito, che potenzialmente potrebbero anche generare importanti diseconomie nella globalità dell'appalto, oltre che un ulteriore ritardo nella disponibilità dell'opera.

Tutto ciò premesso, tra ISPRO e l'Impresa Palandri e Belli s.,r.l.,

si conviene e stipula quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente transazione, da stipularsi ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 50/2016, non sussistendo i presupposti di legge per l'avvio ed il componimento della lite con lo strumento dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 205 decreto cit.;
2. che le parti, a titolo transattivo, convengono la risoluzione e revoca di tutte le riserve apposte, fino al momento del presente atto, a fronte del riconoscimento da parte della stazione Appaltante verso l'Appaltatore dell'importo valutato congruo di €18,465,58, oltre IVA di Legge al 10%, ed un differimento del termine di fine lavori al 24/04/2023, anche alla luce delle varianti di progetto approvate in corso d'opera, termine da considerarsi del tutto indifferibile ai fini della validità del presente atto;
3. l'impresa Palandri e Belli accetta i termini della presente transazione, a saldo e definitivo stralcio delle riserve indicate nelle premesse;
4. con la firma del presente atto, l'impresa Palandri e Belli Srl dichiara esplicitamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità

con le riserve sopra richiamate e, conseguentemente, la stazione appaltante nulla dovrà all'affidatario medesimo, in ordine alle stesse riserve, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione degli importi derivanti dal presente accordo.

5. La spesa derivante dall'esecuzione del presente atto graverà sul quadro economico dei *"Lavori per il trasferimento della S.C. senologia clinica dal padiglione 7 AOUC ad ISPRO – Villa delle rose"* che garantiscono adeguata copertura finanziaria.
6. I termini della presente transazione si considerano modificativi delle corrispondenti originarie previsioni contrattuali.
7. Il presente atto sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore. Le spese di bollo sono interamente a carico dell'Appaltatore.
8. Il presente atto è redatto nel rispetto delle normative a tutela dei dati personali.

Il presente contratto viene firmato digitalmente e la sua validità decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione dello stesso.

L'Appaltatore ISPRO

avv. Katia Belvedere

L'Impresa PALANDRI E BELLI

sig. Sandro Belli

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione Dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 0012047 del 06-02-2017 n.....marche bollo
--

ALLEGATO A) – ELENCO RISERVE APPOSTE IN DATA 14/03/2023

L'Impresa, a seguito della sottoscrizione con riserva del Registro di Contabilità relativo al 1° SAL, esplica la riserva apposta su n° 5 fogli dattiloscritti, qui allegati e siglati, tali da costituire pagine originali e sostanziali del presente documento.

Riserva n° 1

L'Impresa evidenzia come a seguito della ritenuta rumorosità delle lavorazioni afferenti alle demolizioni ed all'infissione delle camicie in ferro dei pali, la Committente abbia deciso di far eseguire tali attività nelle ore notturne, comportando con ciò un incremento dei costi per le maestranze impegnate, dovendo corrispondere un costo orario aumentato del 25%.

Per le attività d'infissione delle camicie, della durata di 5 settimane, saranno impegnati n° 2 operai qualificati e n° 1 operaio specializzato.

Per le attività di demolizione, della durata di 6 settimane, saranno impegnati n° 1 operaio qualificato e n° 3 operai specializzati.

Da ciò, per le predette attività, ne derivano i seguenti costi:

Attività d'infissione

n° 2 op. qual. x 5 gg x 5 settimane x 8 ore x (€ 34,22/h + 25%) = € 17.110,00

n° 1 op. spec. x 5 gg x 5 settimane x 8 ore x (€ 36,86/h + 25%) = € 9.215,00

Attività di demolizione

n° 1 op. qual. x 5 gg x 6 settimane x 8 ore x (€ 34,22/h + 25%) = € 11.058,00

n° 3 op. spec. x 5 gg x 6 settimane x 8 ore x (€ 36,86/h + 25%) = € 33.174,00

pari pertanto complessivamente ad **€ 70.557,00**

Riserva n° 2

L'Impresa, quale conseguenza delle lavorazioni di demolizione in orario notturno, evidenzia come il carico delle macerie di risulta debba essere effettuato solo al giorno successivo, a discariche aperte, non potendo effettuare tale attività direttamente in corso d'opera.

Ciò impone una traslata operazione di carico su automezzo, rispetto alle zone di provvisorio deposito allestito, il cui maggior onere è pari a:

n° 10 gg x 8 ore/g x € 79,23/h (€ 42,37/h costo pala meccanica + € 36,86/h

costo operatore) = € 6.338,00

Riserva n° 3

L'Impresa, a seguito dell'inserimento dell'incremento dei prezzi nella perizia recentemente approvata, fa decadere la presente riserva.

Riserva n° 4

L'Impresa, a seguito della redazione della perizia recentemente approvata, fa decadere la presente riserva.

Riserva n° 5

L'Impresa evidenzia come nonostante la Committente abbia approvato la perizia suppletiva e di variante con la delibera n° 167 del 05.08.2022, la scrivente Impresa non è stata chiamata alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e quindi alla sua conoscenza, impedendole quindi di poter eseguire le nuove e diverse opere suppletive, svilendo di conseguenza il ruolo del verbale di ripresa dei lavori che di fatto permette solo l'esecuzione degli originari lavori di contratto.

Riserva n° 6

L'Impresa, a seguito dell'inserimento dell'incremento dei prezzi nella perizia recentemente approvata, fa decadere la presente riserva.

Riserva n° 7

L'Impresa nel confermare la riserva apposta sul verbale di sospensione del 02 maggio 2022, tardivamente redatto dalla precedente DD.LL. rispetto alla effettiva sospensione di fatto che si conferma essere iniziata in data 28 marzo 2022 per le impossibilità operative del cantiere, ne ribadisce l'illegittimità della sospensione per il complessivo periodo dei 141 giorni complessivi (28.03.2022 – 15.08.2022).

Da ciò ne consegue come alla data odierna, in assenza di ulteriori criticità, la scadenza del contratto vada a cadere al 24 aprile 2023 (14.03.2022 + 266

giorni di contratto + 141 gg di sospensione), salve le possibili e future proroghe.

Riserva n° 8

L'Impresa evidenzia come negli elaborati della perizia suppletiva e di variante sono stati evidenziati gli oneri di sicurezza e come tali debbono essere anche correlati al maggior tempo intercorrente della sospensione per i 141 giorni, rimandando alla Committente i relativi conteggi, che comunque la scrivente quantifica provvisoriamente in € 12.280,00.

Riserva n° 9

L'Impresa, rilevando nuovamente l'illegittimità della intercorsa e perdurata sospensione dei lavori dal 28 marzo 2022 per i 141 giorni consecutivi, evidenzia e quantifica le conseguenze di natura contabile, economica e finanziaria che la medesima ha subito e sta subendo in riferimento all'anomalo andamento dell'appalto dovuto alla mancata saturazione cantieristica nei tempi contrattualmente previsti.

Tale complessiva situazione ha indubbe ripercussioni sull'economia interna dell'appalto in questione, e pertanto l'Impresa richiede il riconoscimento dei correlati maggiori oneri e delle subite perdite economiche.

L'Impresa, a causa della mancata saturazione del cantiere e della frammentarietà con cui il medesimo è stato indotto da un comportamento certo ad essa non imputabile, evidenzia come si sia trovata a subire una illegittima sospensione dei lavori, costringendola alla necessità di adeguarsi ad una situazione non prevista e non prevedibile in sede di gara, imponendole di affrontare una riorganizzazione della produzione e della logistica di cantiere con conseguenti maggiori costi che devono esserle reintegrati secondo i titoli seguenti:

a) Lucro cessante

Ogni impresa, in virtù della propria attività produttiva e secondo la propria organizzazione tecnico-economica, è strutturata per produrre il proprio reddito in ciascun giorno lavorativo, e cioè per ogni giorno medio di attività in tempo



contrattuale ed in normale situazione di andamento di cantiere.

Pertanto in considerazione che nel periodo il blocco operativo ha avuto una durata di 141 giorni, ne deriva un danno per lucro cessante ammontante a:

€ 632.359,22 / 1,10 x 10% / 266 gg x 141 gg = € 30.472,00 in cifra tonda.

b) Maggiori spese generali

Per quanto concerne il maggior importo dovuto a maggiori spese generali, occorre osservare che in effetti la protrazione del tempo d'esecuzione si ripercuote automaticamente, con la sua maggior incidenza, sul prezzo dell'appalto, e quindi sulla misura percentuale delle spese generali, che, come elemento costitutivo di quel prezzo, ne risulta conseguentemente aumentata.

In considerazione di ciò, l'Impresa si trova a sostenere un maggior onere per spese generali in misura del 15% dell'importo contrattuale.

Pertanto in considerazione della diluita attività produttiva protrattasi per 141 giorni, rispetto alla normalità d'esecuzione, la somma richiesta ad oggi per maggiori spese generali, proporzionali al tempo, calcolate cioè al 65% delle totali spese generali, ammonta a:

€ 632.359,22 / 1,10 / 1,15 x 15% x 65% / 266 gg x 141 gg = € 25.835,00 in cifra tonda.

La riserva n° 9 ammonta ad € 56.307,00

Riserva n° 10

L'Impresa evidenzia come nel Registro di contabilità n° 1, afferente al 1° SAL e composto da n° 60 pagine numerate, siano state allegate in calce ulteriori n° 20 pagine riguardanti il "1° Stato d'avanzamento lavori eseguiti a tutto il 02.05.2022", "Libretto delle misure con importi", "Sommaro registro di contabilità", "Registro di contabilità", tutti atti redatti dalla precedente DD.LL.

Si precisa tuttavia come tali 20 pagine allegate non siano mai state prodotte e messe a conoscenza dell'Impresa, né come la medesima sia mai stata chiamata alla loro sottoscrizione, derivandone come l'importo economico indicato (€ 34.015,58 S.E. & O.) non è mai stato corrisposto, e di cui la scrivente ne chiede l'immediato conseguente accredito.

La riserva n° 10 ammonta ad € 34.015,00 in cifra tonda

Per tutto quanto sopra esplicitato, l'Impresa conferma e chiede il soddisfo della complessiva somma di € 179.497,00 (diconsi centosettantanovemilaquattrocentonovantasette/00) in cifra tonda, richiesta fino alla data odierna in via provvisoria e parziale con salvezza di ulteriori, successivi e futuri aggiornamenti, oltre alle somme dovute per la rivalutazione monetaria intercorrente e per i successivi interessi sulla totale somma rivalutata, fino alla data dell'effettivo saldo.

Con la presente iscrizione, inoltre, quale conforme e formale atto di messa in mora a tutti gli effetti ex art. 1219 del c.c., anche quindi ai fini del momento applicativo per la rivalutazione dei danni e dei correlati interessi, si intima comunque alla committente, di procedere alla definizione amministrativa delle riserve esplicitate.

Firenze, 14 marzo 2023

L'Impresa

PALANDRI e BELLI S.r.l.
Società Unipersonale
C.F. e P. IVA 02003440977

